



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

AREA PIANIFICAZIONE E
GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERVENTI IN PARCHI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA DI AREE COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CUP B22F22000350002

OTTOBRE 2023

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'obiettivo che si prefigge l'Amministrazione Comunale è quello di riqualificare la vasta area residenziale compresa fra le Vie Milano/ G. di Vittorio/ Montelungo/ Caprera meglio nota come "Zona 167" dal nome della Legge 167 del 1942 in materia di edilizia economica popolare di riferimento alla nascita di detto comparto.

La zona 167 ha un'estensione di circa 110.000 mq e ospita circa 1000 residenti in palazzine e fabbricati a schiera tutti disposti perpendicolarmente fra loro a formare quadrilateri che ospitano al loro interno aree verdi piantumate ed in parte arredate. Tali aree verdi pubbliche garantiscono spazi aperti finalizzati alla ricerca di aggregazione sociale offrendo spazi per svago ed attività ludico/sportive.

Nel contesto, un ruolo primario rivestono i percorsi che, attraverso la propria funzione gerarchica, permettono di collegarsi con il resto della Città. Nell'ambito di un più ampio pensiero finalizzato ad uno sviluppo sostenibile del territorio, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei tracciati pedonali nei quali sia privilegiata la mobilità dolce che consenta di recuperare il significato del vivere a misura di persona, spazi nei quali sia possibile ritrovarsi e riappropriarsi consapevolmente del proprio contesto.



L'analisi condotta attraverso i sopralluoghi e parlando con gli abitanti ha evidenziato come questo obiettivo di valorizzazione del patrimonio esistente sia condivisa ed auspicata da tutte le categorie di utenti siano essi bimbi, ragazzi, adolescenti o adulti di ogni età. Tale operazione di sistemazione e di recupero dei percorsi e delle aree condivise è da attuarsi attraverso interventi di riqualificazione delle parti pubbliche, già inserite nello strumento urbanistico, quali aree a servizi.

L'Amministrazione intende quindi gradatamente risolvere i fenomeni di degrado più o meno presenti in varie aree al fine di migliorarne la qualità dell'ambiente e quindi valorizzare gli spazi incentivandone l'uso, la fruibilità e la socializzazione. Tale valore rappresenta la priorità assoluta per la ripresa dal periodo di pandemia sia per contrastare fenomeni sociali significativi che per valorizzare ed incentivare le attività economiche che potrebbero trovare spazio nella centrale P.zza Rosselli.

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

L'area in oggetto si è sviluppata in applicazione della Legge 167/1962 avente quale scopo fondamentale quello di dare ai Comuni, degli strumenti concreti per programmare gli interventi nel settore della casa, e per incidere tramite questi, sull'assetto del territorio urbano. L'operazione immobiliare si è svolta nella frazione di Gurone nel territorio del Comune di Malnate, con al margine sud la zona industriale ed ad est un'ampia area a verde caratterizzata da una struttura sportiva - palazzetto da calcio. A nord ed a ovest detto comparto si confronta con altre aree fortemente edificate, che pur prevedendo aree a verde non ne riprendono la tipologia e l'inclinazione.

Il compendio urbano individuato dalla perimetrazione in rosso si distingue dal resto dell'edificato dal disegno urbano che il progetto originario ha dato a questa parte del territorio Malnatese, finalizzato sì ad accogliere ed assolvere ai bisogni di alloggi della popolazione, ma cercando di dare un'identità nella quale riconoscersi essendo in stretta relazione sia con un contesto di micro scala che con la realtà più ampia del "quartiere", con i suoi servizi ed i suoi spazi attrezzati e di sosta.

I fabbricati che la compongono non si presentano tutti come risultato di una progettazione asettica e ripetitiva, pur nel proprio ordine a griglia ortogonale, l'edificato è ogni volta chiamato a definire uno spazio a volte più raccolto a volte aperto per poi presentare un lato aperto o ampi varchi attraverso i quali la porzione di territorio dialoga con il suo interno in un continuo scambio.

La caratteristica di questo compendio edilizio è costituita dal suo disegno, dal susseguirsi di diverse soluzioni che sono di volta in volta caratterizzate da una particolare collocazione delle essenze arboree, dall'aver posto un'area a verde sui tetti praticabili dei box organizzati a semicerchio, dal disegno di percorsi in diagonale piuttosto che di contorno o ortogonali fra loro, la collocazione di elementi di arredo quali giochi per bambini, panchine per la sosta o zone per il gioco di gruppo come il basket. Questi sono tutti elementi che caratterizzano e danno valore al vivere in tale area.

Come esposto nel paragrafo precedente caratteristica comune ad ogni "quadrilatero" ed elemento di collegamento fra le varie microzone sono i percorsi perimetrali pavimentati principalmente in piastrelloni di graniglia di cemento alternati a fasce asfaltate che, nati come percorsi pedonali e ciclabili, a causa fondamentalmente di un uso improprio, oggi presentano molte sconnessioni ed avvallamenti pericolosi che nei periodi piovosi ne impediscono il transito.

Tra i vari quadrilateri, quello di Piazza F.lli Rosselli, riqualificato circa 15 anni fa, spicca per il decoro urbano, anche se di modesta entità, per la presenza di spazi per la socializzazione, di parcheggi, di attività economiche e di locali sedi di associazioni culturali e sociali.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

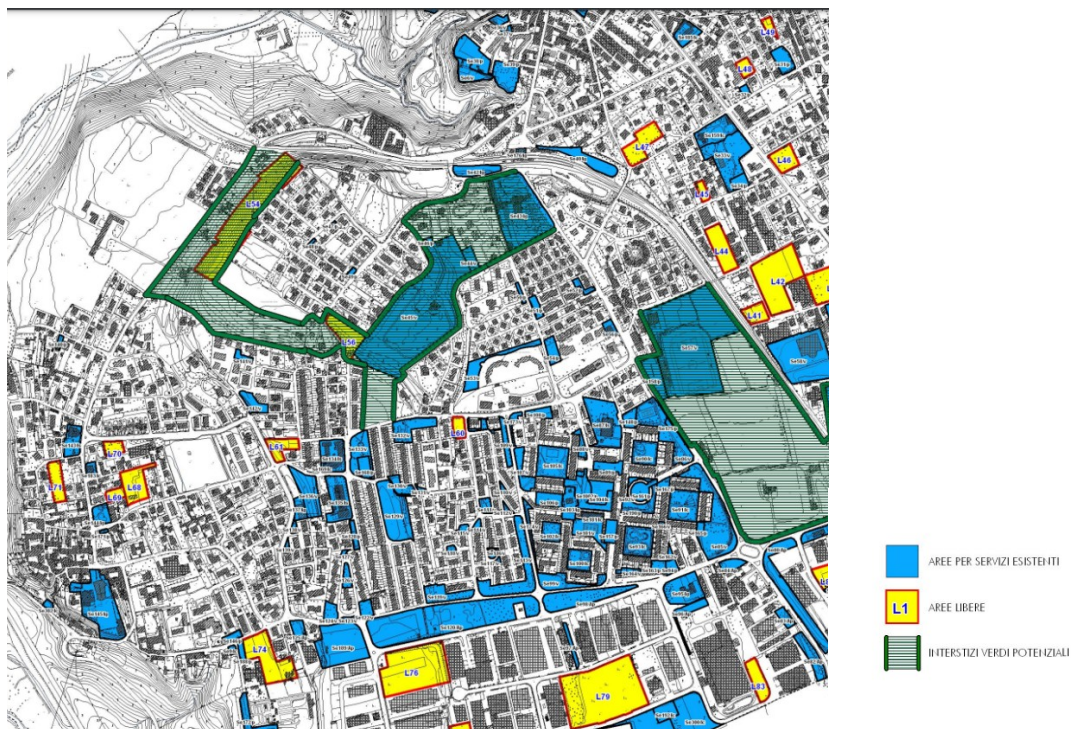


L'area oggetto degli interventi in parola, nel PGT Vigente, fa parte dell'Ambito Territoriale T2 o della città contemporanea consolidata così identificato in quanto parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio di norma databile tra il 1950 e il 1990, ovverosia corrispondente alla parte della città sviluppatasi a partire dalla città storica per effetto delle stagioni urbanistiche dei programmi di fabbricazione e del primo PRG del Comune di Malnate.

In tale Ambito persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi assortiti che nelle aree periferiche si distinguono per essere costituiti da isolati con una forte omogeneità tipologica, talvolta derivante dalla sequenza di tipi in linea, in altri casi dalla sequenza di edifici isolati di modesta dimensione ma con elevata densità. Nell'ambito T2 il vigente PGT vigente persegue i seguenti obiettivi:

- conservare l'assetto tipologico esistente e dunque i singoli tipi edilizi che ne determinano le caratteristiche costanti e strutturali
- conservare i rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti, pubblici o pertinenziali, la cui percezione risulta fondamentale per la definizione dei caratteri del paesaggio urbano,
- non alterare l'assetto funzionale delle diverse aree Comune di Malnate

Il Piano dei servizi fotografa quest'area come fortemente strutturata da connessioni ed elementi già esistenti e facenti parti integrante e sostanziale della natura stessa dell'edificato e della vita che in esso si svolge di seguito sono riportati in blu le aree esistenti individuate la PdS.

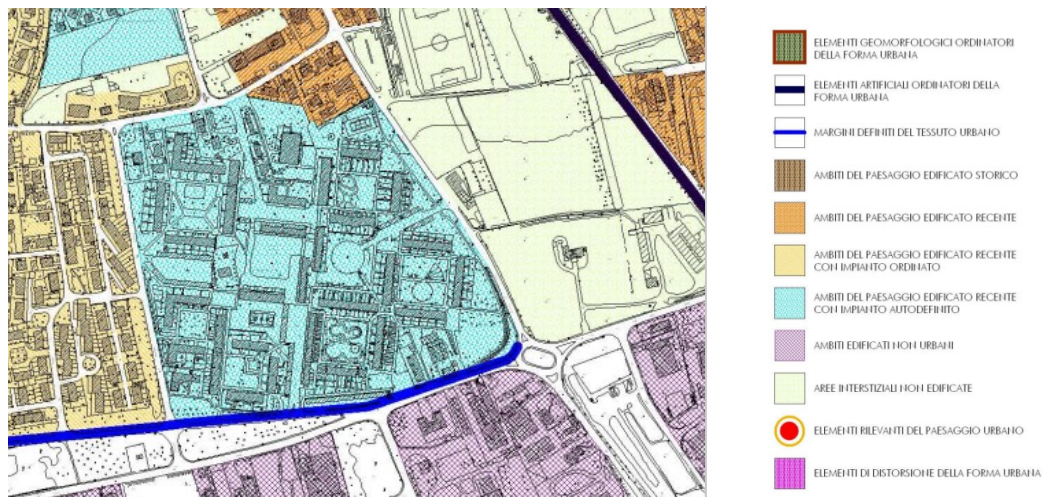


È possibile dalla planimetria sopra riportata rilevare come quest'area sia in stretta relazione con un'ampia zona a verde con buona possibilità di sviluppare attrattività a più ampia scala mentre si trova ad offrire spazi a servizi ad un contesto più vasto che interessa una notevole porzione di abitato.

Quadro del paesaggio evidenzia un ampio rapporto tra pieni e vuoti nei quali trovano collocazione sia le aree a verde che i percorsi a servizio dell'abitare:



La morfologia del paesaggio urbano è caratterizzata da costruzioni a blocchi che tramite i percorsi e lo sviluppo delle aree di servizio definiscono elementi che si compenetrano e rinviano l'uno all'altro in un susseguirsi di immagini contraddistinte di volta in volta dalla presenza più o meno caratterizzata dal verde o dall'edificato stesso.



INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PROGETTUALI

A seguito di sopralluoghi, valutazione delle richieste dei cittadini e studio delle dinamiche della zona, è stato ipotizzato un quadro delle esigenze da soddisfare.

La messa in sicurezza dei viali pedonali consistente nella riqualificazione delle pavimentazioni e nella realizzazione di sistemi drenanti – principalmente pozzi perdenti – per il corretto smaltimento delle acque piovane, è un'esigenza improrogabile.

Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale volto alla valorizzazione della fruibilità delle aree per favorire l'aggregazione sociale, è indispensabile associare agli interventi di messa in sicurezza - comunque anch'essi complementari al raggiungimento del risultato sperato - la valorizzazione degli spazi ludico/sportivi esistenti.

Atteso che la riqualificazione dell'intero comparto richiederebbe un impegno economico notevole, è necessario valutare le priorità che possono essere soddisfatte con il budget attualmente a disposizione pari ad € 61.000,00 quale contributo regionale assegnato da Regione Lombardia con il fondo stanziato per "Interventi per la ripresa economica" di cui alla L.R. 9/2020.

Tra le varie soluzioni prospettate per ogni singolo quadrilatero, la scelta è ricaduta sui due spazi adiacenti alla P.zza F.lli Rosselli al fine di dare continuità al primo significativo intervento di riqualificazione urbana già eseguito nella piazza stessa che quindi offre servizi quali parcheggi e attività economiche/sociali da condividere con gli interventi in progetto sulle aree limitrofe. Inoltre, le due aree includono spazi sportivi, in particolare due campetti da basket, molto ambiti dai giovani utenti, che necessitano di interventi di manutenzione. I viali pedonali, in particolare quelli sul quadrilatero di Via Catania e Bari, sono fra i più degradati e pericolosi. Per tutti questi motivi, fra le varie alternative progettuali si è optato per queste due destinazioni.



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi da realizzare consistono nella riqualificazione delle due aree qui sopra evidenziate per le quali si prevede il rifacimento delle pavimentazioni dei viali e del campo sportivo posto a sud. Per il campo sportivo si prevede di realizzare una finitura in conglomerato bituminoso extrafine ad uso sportivo con tracciatura delle rigature e colorazione delle lunette.

I viali pedonali e ciclabili che conducono ai campetti saranno oggetto di rifacimento consistente nella fresatura e nuova asfaltatura, laddove già in asfalto, e nella sostituzione dei piastrelloni in graniglia di cemento dove necessario. Il lavoro si completerà con l'ottimizzazione del sistema di smaltimento delle acque piovane mediante ripristino e realizzazione di nuove caditoie e griglie di scolo.

Ad integrazione delle due iniziative si prevede anche la fornitura e posa di minimi elementi di arredo urbano.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E STIMA DEI COSTI

CAMPO BASKET VIA ANCONA /P.ZZA ROSSELLI (29,00 x 18,00) m

1. Pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque piovane
2. Fornitura e posa di cordonatura in cls a perimetrazione del campo
3. Accurata pulizia del manto in asfalto
4. Stendimento di emulsione bituminosa
5. Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso extra fine uso sportivo su tutta la superficie del campo spessore medio 3 cm steso con finitrice e rullo di peso adeguato
6. Spandimento di resina colorata
7. Tracciatura delle rigature per gioco basket compresa la colorazione delle lunette di gioco con colore a scelta della Direzione Lavori
8. Fornitura e posa di elementi d'arredo urbano inclusi cestini per i rifiuti e n.2 panchine tipo orsogrill senza schienale di modello analogo a quello esistente nella limitrofa P.zza Rosselli
9. Fornitura e posa di cartellonistica indicante orari e regole da rispettare per l'utilizzo dell'area ludico/sportiva.

La sostituzione dei tabelloni e dei canestri resta a carico di un'associazione sportiva malnatese che ha voluto contribuire destinando il ricavato di una manifestazione sportiva alla fornitura e posa di tali attrezzature al fine di ridare vita al campetto da basket per incentivare l'aggregazione giovanile e l'attività ludica di quartiere.

VIALI PEDONALI

1. Realizzazione di Viale d'accesso al campo da Basket di Via Ancona finito in asfalto, larghezza 2,00 m, completo di cordolo perimetrale in cls
2. Rifacimento di pavimentazioni in asfalto e in piastrelloni di graniglia nei viali pedonali d'accesso e limitrofi al campo da basket
3. Correzione e implementazione dei sistemi di drenaggio delle acque piovane

ELENCO PREZZI UNITARI

L'elenco prezzi unitari di riferimento è il prezzario di Regione Lombardia 2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Vedi elaborato in coda al presente documento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento in oggetto è volto alla riqualificazione di aree incluse nella zona residenziale "167" in particolare di due aree limitrofe che includono strutture ludico sportive di fatto abbandonate che si vogliono ristrutturare al fine di incentivare l'aggregazione sociale anche al fine di ridare vita al centro della limitrofa Piazza Rosselli che ospita possibilità di spazi commerciali oggi inutilizzati.

L'esecuzione dei lavori è effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre variazioni, di qualsiasi natura e specie secondo le necessità, nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa farne argomento per avanzare riserva.

L'importo dell'Appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

a) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 28.270,00
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
c) Costi della mano d'opera	€ 18.230,00
Importo totale a base d'asta	€ 48.000,00

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dalla Direzione dei Lavori che dal Committente.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. 81/2008.

Art. 2 - Forma e principali dimensioni delle opere

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le opere da eseguire oggetto del presente appalto sono manutenzioni straordinarie del manto stradale bituminoso e di pavimentazioni esterne in piastrelloni di cemento.

Art. 3 – Ammontare del contratto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto sono da intendersi **"A MISURA"**

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto è stimato in complessivi € 48.000,00 di cui € 28.270,00 a base d'asta soggetto a ribasso, € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.230,00 per costi della mano d'opera.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal D.lgs.n.36/2023 senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Art. 4 – Categorie e classificazioni

Ai sensi dell'art.61 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. ed in conformità all'allegato A al predetto DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria di Opere Generali "OG3-Strade, autostrade, ponti..."

L'importo dell'appalto non richiede la qualifica obbligatoria.

Art. 5 – Modalità di appalto

I lavori saranno appaltati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

L'appalto verrà aggiudicato secondo la predetta procedura con criterio del minor prezzo.

Art. 6 - Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Nell'accettare i lavori l'Appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché tutti gli impianti che lo riguardano. A tal proposito l'UTC (tel. 0332.275236) previo appuntamento è disponibile per chiarimenti e sopralluoghi;
2. di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche dei tempi previsti per la durata dei lavori;
3. di avere valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
4. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
5. di aver preso visione di tutte le norme, leggi e regolamenti regolanti lo smaltimento dei rifiuti;
6. di aver preso visione di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
7. di aver visionato gli elaborati tecnico amministrativi ritenendo senza alcuna riserva gli stessi eseguibili;
8. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Malnate, allegato alla deliberazione, esecutiva, di Giunta Comunale n. 146 in data 23/12/2013, modificato con deliberazioni, esecutive, di Giunta Comunale n. 11 in data 26/01/2015 e n. 9 in data 30/01/2020. L'Appaltatore dovrà garantire l'applicazione per quanto compatibili dei citati principi, sia da parte dei propri dipendenti, che da parte degli eventuali suoi collaboratori. La violazione da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta, da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
9. L'Appaltatore non potrà quindi opporre eccezione alcuna, durante l'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente documento.

Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come dalle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 al 1369 del Codice Civile.

Art. 8 – Riferimento al capitolato Generale ed alla legislazione vigente

I lavori dovranno essere svolti dall'impresa con capitali e mezzi propri, con proprio personale, attrezzature e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Per quanto non disposto dal presente atto, l'appaltatore è vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice dei contratti D.Lgs.36/2023.

Art. 9– Documenti contrattuali

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

- a) *il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;*
- b) *il presente Capitolato Speciale d'appalto;*
- c) *tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le relative relazioni di calcolo;*
- d) *il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;*
- e) *il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;*
- f) *le polizze di garanzia a norma di legge;*
- g) *l'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara;*

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti "a corpo" secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente capitolato).

Art.10 – Tracciabilità dei pagamenti

E' obbligo delle parti, pena la nullità assoluta del contratto, dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3,4,5,6 della L.13 agosto 2010 n.136 come modificata ed integrata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n.187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il contraente dovrà:

4. utilizzare per tutta la durata dell'appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante,
5. eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare tracciabilità delle transazioni.

Art. 11 - Cauzione provvisoria

Considerata l'entità e la durata dell'appalto , non si richiede la garanzia provvisoria.

Art. 12 - Cauzione definitiva

- Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 31/3/2023, n. 36 e s.m.i.
- La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
- L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme rimosse.
- In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Art. 13 - Riduzione progressiva delle garanzie

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Art. 14 - Coperture assicurative di legge a carico dell'esecutore e relative modalità di svincolo

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 31/3/2023, n. 36, l'Appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti l'appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale

postuma) , una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a. Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore d'appalto e con validità dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b. Responsabilità civile verso terzi

Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).

Tale polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

7. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
8. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].
9. Le assicurazioni prestate, qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.15 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 36/2023, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

Art.16 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità).

- Si prevede un unico pagamento all'emissione dello stato d'avanzamento corrispondente al finale e quindi del relativo certificato di pagamento.
- La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell'art. 185, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d'Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione dello Stato d'Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l'emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..
- La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
- Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
- Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.
- La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di

Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

- Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell'ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Art. 17 - Ultimo Stato d'avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

- Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell'Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art.16.
- Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

- Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:
 - a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
 - b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d'appalto e del presente contratto così come espressamente disciplinato dall'art. 29 del presente Capitolato;
 - e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle

modalità esecutive dei lavori;

- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;
 - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
 - j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
 - m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.
- Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui al D.Lgs. 31/3/2023, n. 36.
 - Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
 - Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
 - Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle opere parzialmente eseguite.
 - Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell'esecutore.

Art.20 - Recesso

- Alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

- L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.
- I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
- Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 21- Subappalto e cottimo

- Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 31/3/2023 n.36.

Art. 22 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

- Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

Art. 23 - Responsabilità dell'appaltatore nel subappalto

- L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
- L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
- La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 24 - Controversie

La Ditta si impegna ad assolvere tutti gli obblighi contemplati dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente contratto, verrà adito per materia e territorio il foro competente. E esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 – Rispetto principi codice di Comportamento

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Malnate, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13.12.2013. L'Appaltatore dovrà garantire l'applicazione per quanto compatibili dei citati principi, sia da parte dei propri dipendenti, che da parte degli eventuali suoi collaboratori. La violazione da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta, da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Art. 26 – Consegna ed inizio lavori

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale, da effettuarsi in contraddittorio con l'Appaltatore, previa verifica da parte della stazione appaltante dell'effettiva disponibilità delle aree interessate dai lavori. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla consegna lavori.

Il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare la consegna dei lavori in pendenza di contratto sotto riserva di legge; in tal caso dovranno essere preventivamente acquisiti i documenti inerenti il Piano Operativo di Sicurezza, ove previsto, la cauzione definitiva e la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori .

Art. 27 - Programma dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 7 (sette) giorni dalla aggiudicazione dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci che sia compatibile con il cronoprogramma di progetto.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 28 - Qualità' e provenienza dei materiali

Tutti i materiali da utilizzare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 29- Tempo per l'ultimazione

Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori è di 45 (quarantacinque) giorni, lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Potranno essere concesse proroghe esclusivamente nel caso in cui si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili. La richiesta di proroga dovrà essere effettuata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Art. 30 – Ordine da tenersi nello svolgimento delle specifiche lavorazioni

Fermo restando quanto previsto dal programma esecutivo dei lavori, la Stazione appaltante si riserva in ogni modo, in presenza di giustificate esigenze di servizio pubblico, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 31 – Accettazione materiali

I materiali da impiegarsi devono essere della migliore qualità. La Direzione Lavori avrà diritto di ricusare qualsiasi fornitura che non presenti idonee caratteristiche.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

Anche a seguito dell'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Le prescrizioni non devono essere intese in senso tassativo ed inderogabile: l'appaltatore potrà dunque fornire materiali con caratteristiche diverse, ma a condizione che siano espressamente approvati ed accettati dalla direzione lavori.

Art. 32 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere, con la medesima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, nulla osta o permessi necessari per la conduzione del cantiere. Inoltre è tenuto:

1. alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati (acquedotto, gas, fognatura, ENEL, Telecom, etc.) che possano interferire con i lavori. Sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali oneri di spostamento, riparazione e ripristino definitivi e provvisori;
2. ad effettuare le segnalazioni riguardanti la presenza del cantiere;
3. alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati, garantendo le vie di esodo, provvedendo a sua cura e spese al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, provocati da incuria e/o negligenza;
4. all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni in materia antinfortunistica e segnalando agli utenti la presenza del cantiere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sulla direzione del cantiere e sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
5. al carico, trasporto ed all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nel cantiere;
6. al mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti pubblici e privati, al sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, al mantenimento delle aiuole e delle aree verdi;

7. al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
8. a tutte le spese e tasse relative al contratto, sua registrazione e bolli;
9. alla custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile;
10. l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento-trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso una discarica autorizzata;
11. a provvedere alla disciplina ed al buon ordine nel cantiere, con l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia del cantiere, delle opere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile a partire dalla data di consegna e fino alla data di accettazione definitiva;
12. osservare le norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, etc.
13. applicare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
14. La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la Stazione appaltante quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori.

Art. 33 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Art. 34 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all'art. 33, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'esecutore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) è applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato d'Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.
Tale procedimento potrà comunque essere attivato in tutte le ipotesi
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 35 - Collaudo dei lavori

Esso consisterà principalmente nella verifica e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in particolare secondo quanto indicato dal Titolo X del DPR 207/2010.

Entro 90 giorni dall'emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva.

Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate.

Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell'esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010.

L'Amministrazione Appaltante potrà occupare o far occupare, in tutto o in parte, le superfici oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua.

Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dall'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA E QUADRO ECONOMICO

Gli interventi sopra descritti sono interamente finanziati con contributo regionale assegnato da Regione Lombardia - deliberazione n.XI/6047 - con il fondo stanziato per "Interventi per la ripresa economica" di cui alla L.R. 9/2020. L'importo assegnato è pari ad € 61.000,00

Il quadro economico dell'opera in questa prima fase progettuale è così stimato:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 28.270,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Mano d'opera.....	€ 18.230,00
Importo totale a base d'asta	€ 48.000,00
Somme a disposizione dell'A.C.	
Iva sui lavori a base d'appalto 22%	€ 10.560,00
Incentivo progettazione 2%	€ 960,00
Contributo Anac.....	€ 30,00
Interventi vari di completamento e varie	€ 1.450,00
Totale somma a disposizione dell'A.C	€ 13.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 61.000,00

Contributo Regione Lombardia € 61.000,00

Contributo soggetto beneficiario € 0,00

Contributo altri soggetti pubblici € 0,00

Ottobre 2023

Il Progettista

Geom.Sara De Maio

Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO	% Inc.MO	% Inc.MAT	% Inc.ATT
	Allestimento area di cantiere con recinzione arancione h.100 perimetrale, cartellonistica di cantiere e delimitazioni puntuali	corpo	€ 1.000,00	1,00	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 500,00	
1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	m	€ 1,42	99,00	€ 140,58	€ 92,07		€ 18,81
1U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede							
1U.04.010.0060.b	- eseguito a mano	mq	€ 3,40	9,90	€ 33,66	€ 24,55		€ 2,08
1U.04.145.0010	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo							
1U.04.145.0010.b	- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ±0,02 m³/ml;	m	€ 19,80	124,00	€ 2.455,20	€ 654,80	€ 1.273,51	€ 12,52
1U.04.120.0340	Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata	mq	€ 9,65	552,00	€ 5.326,80	€ 182,18	€ 3.891,76	€ 137,96
	Sovrapprezzo per disagio accesso al cantiere da strada a ridotto calibro	corpo	€ 0,40	552,00	€ 220,80	€ 7,55	€ 161,32	€ 5,72
1U.04.120.0435	Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine	mq	€ 15,09	522,00	€ 7.876,98	€ 2.970,41	€ 3.257,13	
1U.04.110.0160	Strato di fondazione in misto cementato,	mc	€ 42,28	4,50	€ 190,26	€ 29,74	€ 97,20	€ 23,50
1U.07.100.0020	Segnatura completa iniziale di campi di gioco inclusa maggiorazione per colorazione lunette							
1U.07.100.0020.a	- pallacanestro	cad	€ 2.100,81	1,50	€ 3.151,22	€ 2.236,10	€ 254,93	
CCIAA B.07.01.0015	Operaio specializzato 3° liv per pulizia pozzetti esistenti, sistemazione terreno perimetrale e varie	ora	€ 42,50	40,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00		
1U.06.380.0030	Panca, senza schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C,							
1U.06.380.0030.b	- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbato da 50 x 20 x 32 cm	cad.	€ 436,28	2,00	€ 872,56	€ 56,89	€ 632,87	
1U.04.460.0010	Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie	mq	€ 53,15	250,00	€ 13.287,50	€ 5.982,03	€ 4.697,13	€ 357,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1C.16.150.0060	Pavimento in lastre, composte da ghiaino							
1C.16.150.0060.a	- colore grigio	mq	€ 30,37	250,00	€ 7.592,50	€ 2.844,91	€ 1.895,09	
1C.01.110.0030	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento							
1C.01.110.0030.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto	mq	€ 7,17	250,00	€ 1.792,50	€ 1.077,47		€ 340,04
1C.12.620.0140	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita							
1C.12.620.0140.a	- pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa	cad	€ 118,99	10,00	€ 1.189,90	€ 271,30	€ 526,89	€ 73,06
1C.27.050.0140	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	100Kg	€ 2,60	450,00	€ 1.170,00		€ 887,44	
	Arrotondamento in difetto				-€ 0,46			

TOTALE

€ 48.000,00

<i>Specifica importo a Base d'asta</i>	
<i>Importo lavorazioni assoggettabili a ribasso</i>	€ 28.270,00
<i>Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1.500,00
<i>Importo Mano d'opera non soggetti a ribasso</i>	18.230,00
<i>totale</i>	€ 48.000,00